

RIFIUTI AGRICOLI

I rifiuti derivanti da attività agricole e agro-industriali sono normati, come tutti i rifiuti, dal Dlgs 152/2006. Detti rifiuti sono classificati come rifiuti speciali (art. 184, comma 3, lettera a, del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii.).

I rifiuti non pericolosi più ricorrenti prodotti da attività agricole e agro-industriali, possono essere:

- materie plastiche (nylon di pacciamatura, tubi in PVC per irrigazione, manichette, teloni serre, ecc.) (CER 020104);
 - imballaggi di carta, cartone, plastica, legno e metallo (sacchi sementi - concimi – mangimi, cassette frutta, contenitori florovivaismo, ecc.) (CER 150102, 150104, 150105, 150106, 150107);
 - fanghi di sedimentazione e effluenti di allevamento non impiegati ai fini agronomici (vari CER);
 - contenitori di fitofarmaci bonificati (CER 150102, 150104, 150105, 150106, 150107);
 - scarti vegetali in genere non destinati al reimpiego nelle normali pratiche agricole (vari CER);
- cui si possono aggiungere altri rifiuti provenienti dalla manutenzione dei mezzi d'opera (trattori, carri ecc.)

I rifiuti pericolosi più ricorrenti prodotti da attività agricole e agro-industriali, possono essere:

- oli esauriti da motori, freni, trasmissioni idrauliche (CER 130205*);
- batterie esauste (CER 160601*);
- fitofarmaci non più utilizzabili (CER 020108*);
- contenitori di fitofarmaci non bonificati (CER 150110*);
- farmaci ad uso zootecnico scaduti o inutilizzabili (CER 180205*).

cui si possono aggiungere rifiuti provenienti dalla dismissione dei mezzi d'opera (veicoli e macchine da rottamare con il CER 160104*);

Esclusioni

L'articolo 185, comma 1) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. prevede che siano escluse dalla disciplina sui rifiuti (parte IV) le seguenti tipologie di materiali:

- le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente ne' mettono in pericolo la salute umana.
- i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1069/2009, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;

Il Deposito temporaneo dei rifiuti

Il deposito temporaneo dei rifiuti è definito dall'art. 183, comma 1-bb) del D.lgs. 152/2006 come:

“il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti o, per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci, alle seguenti condizioni:

- 1) *i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e successive modificazioni, devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento;*



- 2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;
- 3) il "deposito temporaneo" deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
- 4) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose;
- 5) per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono fissate le modalità di gestione del deposito temporaneo."

Prima di entrare nel dettaglio del disposto di legge si evidenzia che, nel precetto, non compare alcun obbligo di autorizzazione per la realizzazione di detto deposito e che, proprio per tale motivo, è sotto il continuo controllo da parte degli enti preposti.

Infatti, il deposito temporaneo è riconosciuto come tale solo se rispetta in modo cogente i canoni di individuazione previsti dal precetto sopra riportato che andiamo a dettagliare di seguito:

- il posizionamento dei rifiuti deve avvenire prima del primo "atto di gestione" che si identifica appunto nella raccolta del rifiuto intrinseca al trasporto (raccolta e trasporto sono atti di gestione¹ del rifiuto);
- il posizionamento dei rifiuti deve inoltre avvenire "nel luogo in cui gli stessi sono prodotti" e quindi ogni luogo diverso da questo non si può configurare ed intendere come deposito temporaneo;
- per diretta conseguenza il deposito temporaneo è riconducibile esclusivamente ad un unico produttore di rifiuti e ad una o più aree poste nell'ambito dello specifico insediamento produttivo da cui sono stati originati;
- Il produttore, nel particolare, deve osservare le seguenti istruzioni:
 - ✓ i rifiuti contenenti inquinanti organici persistenti², devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose³ secondo il disposto del Regolamento;
 - ✓ I rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti:
 - a) con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; ovvero,
 - b) quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi; tale quantitativo è riferito alla globalità dei rifiuti depositati nell'insediamento produttivo, anche se in depositi temporanei non contigui; in ogni caso se i rifiuti non superano tale limite quantitativo, il periodo massimo di deposito è limitato ad un anno;

Perché la scelta del criterio temporaneo o quantitativo sia giuridicamente efficace, deve essere dimostrata⁴ mediante l'adozione di un provvedimento o informativa aziendale che la preveda;

¹ D.lgs. 152/2006, art. 183, comma 1-n): "gestione": la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario.

² come definiti dal Reg. CE 850/2004

³ DCI 27 luglio 1984 – Etichetta (15x15) a fondo giallo con **R** nera, sui colli che contengono rifiuti pericolosi

⁴ Cassazione Penale Sez. III, nr.15680/2010;



- ✓ il "deposito temporaneo" deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti; il che significa che ogni rifiuto deve essere depositato in modo ordinato, con identificazione dei singoli rifiuti presenti;
- ✓ per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute; ciò richiama l'adeguamento sia alla DCI 27/07/84 sia alla normativa ADR.

Il deposito temporaneo deve essere allestito e gestito secondo le migliori tecniche disponibili (BAT) che includono:

- Norme edilizie;
- Norme di sicurezza;
- Norme di sicurezza sul lavoro;

andranno quindi adottati metodi e provvedimenti idonei a garantire la massima sicurezza per la salute umana e l'ambiente quali, ad esempio:

- una pavimentazione in caso di deposito esterno in cumuli, con carattere di continuità;
- in caso di deposito esterno con pavimentazione, questa deve avere una pendenza utile a convogliare le acque meteoriche in punti di captazione, raccolta e convogliamento a idonea destinazione⁵;
- il contenimento dei rifiuti in idonei contenitori (casce, cassoni o imballaggi di altro tipo), atti a impedire la fuoriuscita del contenuto;
- l'uso di contenitori idonei, chiusi o chiudibili in modo stagno, nel caso di deposito di rifiuti a forte contenuto organico;
- l'uso di contenitori idonei nel caso di rifiuti liquidi (vasche, taniche, fusti ecc.);
- nel caso di depositi di rifiuti liquidi in serbatoi fuori terra, la previsione di idonee vasche di contenimento atte a garantire il contenimento dell'intera quantità nominale dei serbatoi;
- in caso di deposito di oli minerali esausti, si devono adottare le misure previste dal DM Ambiente 392/96, art. 2 e allegato C;
- l'uso di coperture, fisse o mobili, nel caso di deposito di rifiuti pericolosi o di ogni rifiuto che possa percolare o essere dilavato dalle acque meteoriche ovvero, se polverulento, possa essere spostato dall'azione del vento;
- la separazione fisica tra rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi in modo da evitare ogni possibilità di miscelazione anche accidentale;
- la separazione fisica tra rifiuti pericolosi con caratteristiche di pericolo diverse, o comunque, con capacità di reagire pericolosamente tra di loro;
- l'identificazione dei rifiuti depositati;
- il posizionamento delle idonee segnalazioni relative ai rischi⁶ correlati alle sostanze presenti nei rifiuti pericolosi depositati;
- il posizionamento dell'etichettatura ADR per i colli contenenti rifiuti pericolosi assoggettati a tale norma;
- l'adozione di idonea impiantistica, attrezzatura di sicurezza e pronto intervento correlata ai rischi normalmente presenti nel deposito;
- la segnalazione esterna dei rischi presenti nel deposito;
- l'accessibilità limitata al solo personale addetto;
- la sistematicità di controlli atti a verificare il mantenimento delle condizioni di affidabilità del deposito e di interventi atti a garantire l'assenza di agenti infestanti;
- la disponibilità, in loco, dell'attrezzatura necessaria ad intervenire in caso di spandimenti o incidenti occorsi nel deposito (badili, secchi, elementi di copertura, materiale assorbente ecc.);

⁵ Per idonea destinazione si intende una vasca di raccolta di adeguata capacità, uno scarico autorizzato o un depuratore prima dello scarico autorizzato.

⁶ D.lgs. 81/2008

- la formazione del personale addetto alla movimentazione dei rifiuti pericolosi;
- la formazione del personale coinvolto nelle operazioni di deposito.

Trasporto

Iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali.

Le imprese agricole produttori iniziali di rifiuti che effettuano in conto proprio operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti non pericolosi e/o dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno, purché tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa, devono iscriversi all'Albo gestori ambientali ai sensi dell'art. 212, c. 8 del D.Lgs. n. 152/06 e successive modificazioni.

Detti soggetti non sono tenuti alla prestazione delle garanzie finanziarie e sono iscritti nella sezione 2-bis dell'Albo con la semplice comunicazione, su apposito modulo, alla sezione regionale dell'Albo che rilascia il relativo provvedimento.

Le aziende che non rientrano nella fattispecie del trasporto in conto proprio hanno l'obbligo di iscrizione all'Albo come imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale.

Ai sensi del comma 19-bis dell'art. 212 del D.lgs 152/2006, sono esclusi dall'obbligo di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali:

Gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, produttori iniziali di rifiuti, per il trasporto dei propri rifiuti effettuato all'interno del territorio provinciale o regionale dove ha sede l'impresa ai fini del conferimento degli stessi nell'ambito del circuito organizzato di raccolta di cui alla lettera pp) del comma 1 dell'articolo 183.

Con la precisazione che:

Per "circuito organizzato di raccolta" si intende il sistema di raccolta di specifiche tipologie di rifiuti organizzato dai Consorzi di cui ai titoli II e III della parte quarta del presente decreto e alla normativa settoriale, o organizzato sulla base di un accordo di programma stipulato tra la pubblica amministrazione ed associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale, o loro articolazioni territoriali, oppure sulla base di una convenzione-quadro stipulata tra le medesime associazioni ed i responsabili della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, dalla quale risulti la destinazione definitiva dei rifiuti. All'accordo di programma o alla convenzione-quadro deve seguire la stipula di un contratto di servizio tra il singolo produttore ed il gestore della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, in attuazione del predetto accordo o della predetta convenzione; (Art. 183, c. 1, lett. pp TUA).

Con i recenti provvedimenti legislativi succedutisi nell'ultimo anno, le modalità di gestione amministrativa dei rifiuti prodotti da attività agricole è sensibilmente cambiato in modo favorevole alle imprese del settore.

Formulario

Il trasporto dei rifiuti (pericolosi e non pericolosi) deve essere accompagnato da formulario.

Fino al 31/12/2014 sono esonerate dall'obbligo di tenuta del FIR:

- le imprese agricole che effettuano la raccolta e il trasporto dei propri rifiuti speciali (pericolosi e non pericolosi), di origine agricola e agroindustriale, purché si verifichino le seguenti condizioni:
 - a) la quantità di tali rifiuti non ecceda i 30 chilogrammi o i 30 litri;
 - b) il trasporto venga effettuato dal produttore dei rifiuti stessi in modo occasionale e saltuario;



- c) il trasporto sia finalizzato al conferimento al gestore del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani con il quale sia stata stipulata una convenzione.

Dal 01/01/2015 i precetti del FIR non si applicano:

- ai trasporti di rifiuti non pericolosi effettuati dal produttore dei rifiuti stessi, in modo occasionale e saltuario, che non eccedano la quantità di trenta chilogrammi o di trenta litri, né al trasporto di rifiuti urbani effettuato dal produttore degli stessi ai centri di raccolta. Sono considerati occasionali e saltuari i trasporti di rifiuti, effettuati complessivamente per non più di quattro volte l'anno non eccedenti i trenta chilogrammi o trenta litri al giorno e, comunque, i cento chilogrammi o cento litri l'anno.
- alla movimentazione dei rifiuti tra fondi appartenenti alla medesima azienda agricola, ancorché effettuata percorrendo la pubblica via, finalizzata unicamente al raggiungimento del luogo di deposito temporaneo e la distanza fra i fondi non sia superiore a dieci chilometri.
- Non è altresì considerata trasporto la movimentazione dei rifiuti effettuata dall'imprenditore agricolo dai propri fondi al sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui è socio, qualora sia finalizzata al raggiungimento del deposito temporaneo.

Registro di carico e scarico

Sono obbligati alla tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti speciali pericolosi, gli imprenditori agricoli con un volume di affari annuo superiore a 8.000,00€. I registri, integrati con i formulari relativi al trasporto dei rifiuti, sono conservati per cinque anni dalla data dell'ultima registrazione.

I soggetti la cui produzione annua di rifiuti non eccede le dieci tonnellate di rifiuti non pericolosi e le due tonnellate di rifiuti pericolosi possono adempiere all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti anche tramite le organizzazioni di categoria.

Con la modifica dell'art. 190 del T.U.A., apportata dal DL 91/2014 convertito in legge con la 116/2014, gli imprenditori produttori iniziali di rifiuti pericolosi possono sostituire il registro di carico e scarico con la conservazione della scheda SISTRI in formato fotografico digitale inoltrata dal destinatario. L'archivio informatico deve essere accessibile on-line sul portale del destinatario, in apposita sezione, con nome dell'utente e password dedicati.

MUD

Sono esonerati dall'obbligo di comunicazione annuale MUD gli imprenditori agricoli con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila. Nel caso i rifiuti pericolosi siano conferiti al Servizio pubblico di raccolta competente per territorio e previa apposita convenzione, la comunicazione annuale è effettuata dal gestore del Servizio.

SISTRI

Sono obbligate ad aderire al SISTRI gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi da attività agricole ed agroindustriali con più di 10 dipendenti (complessivi).

Sono esentate dall'obbligo, indipendentemente dal numero dei dipendenti, le imprese agricole che conferiscono i propri rifiuti nell'ambito di circuiti organizzati di raccolta.

Sfalci e potature

L'intervento del DL 91/2014 introduce una deroga al divieto di abbruciamento per il materiale agricolo o forestale naturale, anche derivato da verde pubblico o privato. Con la precisazione che le attività di

raggruppamento e abbruciamento, effettuate nel luogo di produzione dei materiali non costituiscono attività di gestione dei rifiuti, bensì "normali pratiche agricole".

Viene tolto ai Sindaci il potere di individuare i periodi in cui sono consentite le combustioni, ma viene loro attribuita la competenza per sospendere, differire o vietare la combustione di tali materiali, in caso di sfavorevoli condizioni "*meteorologiche, climatiche o ambientali*" e di possibili rischi per la incolumità pubblica e privata e la salute umana, con particolare riferimento al superamento dei livelli annuali delle polveri sottili (Pm10).

Contenitori vuoti di prodotti fitosanitari

La gestione dei contenitori vuoti di prodotti fitosanitari è regolata da provvedimenti normativi regionali.

Richiamiamo l'attenzione a quanto indicato da una sentenza della Suprema Corte di Cassazione (2313/2011) che in riferimento ad un caso in cui nel piazzale di una cantina veniva effettuato il lavaggio delle cassette di uva durante la vendemmia e l'acqua di lavaggio defluiva in una condotta per la raccolta delle acque piovane, ha condannato la cantina per scarico di acque reflue industriali non autorizzato in quanto nella nozione di acque reflue industriali rientrano tutti i tipi di acque derivanti dallo svolgimento di attività produttive, perché detti reflui non attengono prevalentemente al metabolismo umano ed alle attività domestiche di cui alla nozione di acque reflue domestiche.

Ricordiamo infine che i rifiuti pericolosi e non pericolosi prodotti dai laboratori d'analisi presenti in molte aziende vitivinicole, non sono classificabili come "agricoli" o "agroindustriali" e quindi devono essere gestiti amministrativamente come rifiuti speciali esclusi dalle agevolazioni sopra indicate che rimangono applicabili esclusivamente ai rifiuti "agricoli".